SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, riguardante il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1995) . . . . Pag. 29

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 8 agosto 1995 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995) . . . . Pag. 29

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Erezione in ente morale della "Fondazione Pasquale e Angelo Socci", in San Marco in Lamis». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1995) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1995.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1994.

95A6329

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Da 95A6444 a 95A6446

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 451.

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0494

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1995.

Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante: «Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1991 recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992;

Visto decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1995 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 6 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 8 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno dall'estero.

Art. 2.

Con effetto dal 1° novembre 1995 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni è stabilito nella misura del 7,50 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 3.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari, non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Sui libretti nominativi od al portatore emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, vincolati per almeno tre anni, il tasso di interesse rimane fissato nella misura annua lorda stabilita dal decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 ottobre 1995, al pari dei nuovi titoli, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 5.

Con effetto dal 1° novembre 1995 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «R», i cui saggi di interesse lordi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dall'apposito bollo, indicante la serie, le cadenza temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse, apposto a cura dell'ufficio P.T. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 20 maggio 1987.

Art. 6.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «R» i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «Q» emessi dal 1° novembre 1995.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie R/Q» l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Art. 7.

Per i buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «R» rimangono in vigore i tassi di interesse e le modalità di computo degli stessi fissati dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Art. 8.

Con effetto dal 1° novembre 1995 è altresì istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AE».

Art. 9.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «R» diminuita di 50 centesimi.

Art. 10.

I buoni della serie speciale «AE» verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000 nonché nei tagli di importo pari o superiore ad 1.000.000.000 di lire di cui alla serie speciale istituita con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1991.

Art. 11.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie speciale «a termine» oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere «AE» i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «AD» emessi dal 1° novembre 1995 in poi.

Sul verso di questi ultimi verrà apposto, a cura degli uffici postali, un timbro con la dicitura «serie AE» recante la misura dei nuovi tassi e dei nuovi termini di scadenza.

Art. 12.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali «a termine», contraddistinte dalle lettere, «AC» e «AD», emessi rispettivamente, fino al 30 settembre 1987 e fino al 31 ottobre 1995, rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati per la serie «AC», dall'art. 8 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 e per la serie «AD», dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 1987.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie «AC» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e dell'8,50 per cento per gli anni successivi e per la serie «AD» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni, dell' 8,50 per cento dal sesto al decimo anno e del 10 per cento per l'undicesimo anno.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie di taglio compreso fra lire 500.000 e 10.000.000 valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi e quelle previste nel citato decreto ministeriale del 20 maggio 1987.

Le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie aventi taglio da lire 25.000.000 e 50.000.000 saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA DISTINTA DALLA LETTERA «R».

Saggio d'interesse lordo con capitalizzazione annuale	
7%	1° anno
7%	2° anno
7%	3° anno
7%	4° anno
7%	5° anno
8%	6° anno
8%	7° anno
8%	8° anno
8%	9° anno
8%	10° anno
9%	11° anno
9%	12° anno
9%	13° anno
9%	14° anno
9%	15° anno
11,5%	16° anno
11,5%	17° anno
11,5%	18° anno
11,5%	19° anno
11,5%	20° anno
Saggio d'interesse lordo senza capitalizzazione annuale	
11,5%	dal 21° al 30° anno

95A6362

DECRETO 24 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 26 settembre 1995, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo del 6,50%, con godimento 26 settembre 1995 e scadenza 26 settembre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), al tasso d'interesse annuo lordo del 6,50%, con godimento 26 settembre 1995, della durata di 3 anni, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 20 settembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative all'emissione di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 20 settembre 1995, entro le ore 15,30 del giorno 26 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 26 ottobre 1995, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 30 ottobre 1995, sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 26 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 6 per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6399

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1995.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad effettuare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 12 area pisana, ora azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara», in data 12 giugno 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di patologia chirurgica II dell'Università degli studi di Pisa;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze, ora azienda ospedaliera Careggi di Firenze, in data 20 febbraio 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico Careggi di Firenze;

Vista la deliberazione n. 203/95 del 7 marzo 1995 del consiglio regionale toscano, relativa all'attivazione di un sistema regionale per il trapianto di fegato costituito da un polo unico articolato su due sedi presso le aziende ospedaliere di Pisa «Spedali riuniti di S. Chiara» e di Firenze Careggi, coordinato dal prof. Franco Mosca, direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università di Pisa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione ministeriale;

Viste le relazioni favorevoli dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 aprile 1990 e in data 30 settembre 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso entrambe le strutture;

Sentito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 12 luglio 1995, favorevole alla concessione dell'autorizzazione alle attività di trapianto di fegato per la sola azienda ospedaliera pisana, a condizione che i sanitari di Pisa coinvolgano attivamente quelli di Firenze nell'avvio dell'attività trapiantistica;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle condizioni suddette;

Ritenuto, per i suesposti motivi, di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso il complesso operatorio dell'istituto di patologia chirurgica II ubicato al primo piano del «nuovo padiglione» dello stabilimento ospedaliero di Cisanello (Pisa).

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mosca prof. Franco, professore ordinario universitario direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Carmellini dott. Mario, ricercatore universitario dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

D'Elia dott. Francesco, ricercatore universitario dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Ferrari dott. Mauro, ricercatore universitario dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Giulianotti dott. Pier Cristoforo, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Filipponi dott. Franco, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Roncella dott.ssa Manuela, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 4.

In attuazione del programma regionale toscano per il trapianto di fegato e nella prospettiva della concessione dell'autorizzazione anche all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze, sono altresì autorizzati a svolgere attività di trapianto di fegato presso il complesso operatorio pisano, di cui all'art. 2 del presente decreto, previe intese tra i direttori generali delle aziende interessate e con il coordinamento del prof. Franco Mosca, i sottoelencati sanitari, in servizio presso il policlinico di Careggi:

Boffi prof. Lamberto, primario I unità operativa chirurgia generale e trapianto d'organo azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Cortesini prof. Camillo, professore ordinario clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Tonelli prof. Francesco, professore ordinario di patologia chirurgica clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Bacci dott. Giovacchino, aiuto I unità operativa chirurgia generale e trapianto d'organo azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Caridi dott. Gabriele, aiuto I unità operativa chirurgia generale e trapianto d'organo azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Taddei dott. Gino, aiuto I unità operativa chirurgia generale e trapianto d'organo azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Bechi prof. Paolo, aiuto clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Perigli dott. Giuliano, aiuto (professore associato di chirurgia dell'apparato digerente) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Batignani dott. Giacomo, aiuto clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Ficari dott. Ferdinando, aiuto clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Carassale dott. G. Luca, assistente clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Anastasi dott. Alessandro, assistente clinica chirurgica generale e terapia chirurgica azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata, l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 7.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A6401

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1995.

Modificazione alla tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati per l'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Vista l'istanza della «Telecom Italia S.p.a.» del 7 novembre 1994, volta ad ottenere l'elevazione del coefficiente di ammortamento applicabile alla voce «Centrali manuali ed elettromeccaniche» di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, gruppo XVIII (Industria dei trasporti e delle comunicazioni), specie 10ª/*a* (Servizi telegrafici, telefonici e telecomunicazioni tramite satelliti) dall'8 per cento al 16 per cento, con valenza, altresì, per le «Centrali manuali ed automatiche» di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1974;

Tenuto conto che, con note E2/4/2797 del 1° dicembre 1994 e E2/4/2934 del 9 dicembre 1994, il Dipartimento del territorio - Direzione centrale dei servizi tecnici erariali, ha ritenuto congrua l'elevazione del suindicato coefficiente dall'8 per cento al 13 per cento;

Vista la nota del 9 gennaio 1995, prot. n. 2172, del Gabinetto del Ministro con la quale sono stati richiesti ulteriori approfondimenti istruttori;

Viste le note del 27 marzo 1995, prot. n. III-6-176/95, del Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, e del 22 aprile 1995, prot. n. E2/4/538, del Dipartimento del territorio - Direzione centrale dei servizi tecnici erariali, con cui si è proceduto a tali incombenze pervenendo alla conferma delle valutazioni tecniche in precedenza affermate;

Considerata l'opportunità di operare la predetta revisione per accogliere parzialmente l'istanza sopra citata nella misura indicata dalla Direzione centrale dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Nel gruppo XVIII (Industria dei trasporti e delle comunicazioni), specie 10ª/*a* (Servizi telegrafici, telefonici e telecomunicazioni tramite satelliti), della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, il coefficiente applicabile alla voce «Centrali manuali ed elettromeccaniche» è elevato dall'8 per cento al 13 per cento, con valenza, altresì, per la voce «Centrali manuali ed automatiche» di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6400

DECRETO 21 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3382 del 9 ottobre 1995 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste in data 6 settembre 1995 per consentire i lavori di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nella premesse viene accertato il mancato funzionamento del P.R.A. di Trieste in data 6 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6387

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995-1996, in relazione al programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente n. 305 del 28 agosto 1989;

Vista la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 1993;

Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993;

Visto il protocollo di intesa tra il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'ambiente e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 4 della citata legge n. 305/1989;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal Regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996;

Vista la decisione C(95) 1146 del 7 giugno 1995, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le Autorità interessate, il programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1»;

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto, con riserva di assicurare quello dei rimanenti programmi operativi multiregionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea — ammontanti complessivamente a 130 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 260 miliardi di lire, di cui 109,408 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 150,592 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo di 206 miliardi di lire, nonché alle disponibilità del citato programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, limitatamente a 54 miliardi di lire;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al biennio 1995-1996 — atteso che l'annualità 1994 fa carico all'esercizio 1995 e seguenti — rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il turismo, n. 1022/FS Ob. 1 in data 1° luglio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per il programma multiregionale richiamato in premessa, riguardano la valorizzazione ai fini turistici del patrimonio culturale e ambientale del Mezzogiorno, le azioni di assistenza e tutela per il consumatore turista e per l'orientamento delle imprese.

2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a 109,408 miliardi di lire, è assicurata, per 82,408 miliardi di lire — con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per 27 miliardi di lire, con disponibilità del programma triennale per le aree naturali protette, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. I trasferimenti da parte del Fondo di rotazione in favore dei beneficiari degli interventi vengono disposti secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità, erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera ed i pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

5. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il turismo, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, la Presidenza dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione nel quadro del partenariato con la Commissione europea, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il turismo, ed il Ministero dell'ambiente effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

6. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il turismo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 209

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1995 - 1996
P.O. MULTIREGIONALE "SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO 1

(in miliardi di lire)

MULTIREGIONALE	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FESR				
		FONDO DI ROTAZIONE 183/87			PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE	TOTALE NAZIONALE
		1995	1996	TOTALE		
TURISMO	C(95) 1146 del 07.06.95	30,904	51,504	82,408	27,000	109,408
TOTALE GENERALE		30,904	51,504	82,408	27,000	109,408

95A6367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

DELIBERAZIONE 24 ottobre 1995.

Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 1996, da parte delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 9/95).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

riunitosi nella seduta del 24 ottobre 1995,

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 1996 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 24 ottobre 1995 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 421.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 1995, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 1996, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1995, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1995, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1996.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 1996 è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'Albo, ivi comprese quelle che, esercitando esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 6.000 chilogrammi, mantengono l'iscrizione . . . . L. 20.000

2) ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1):

a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 . . . . » 10.000

b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 . . . . » 20.000

c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 . . . . » 50.000

d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 . . . . » 200.000

e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 . . . . » 500.000

f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 . . . . L. 1.000.000

3) ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . » 10.000

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi. . . . . » 15.000

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . » 20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 1996, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'Albo entro il 31 gennaio 1996.

Per l'anno 1995 è confermata la deliberazione del Comitato centrale del 27 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994.

Roma, 24 ottobre 1995

Il presidente: BONFORTI

95A6433

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nello statuto della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori di cui agli articoli da 470 a 476, la denominazione della scuola stessa è modificata in «storia dell'arte», in tutti gli articoli ove compare.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6403

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 1995 con il quale è stata autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazionein fisica sanitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo è istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 709, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA

Art. 710. — È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.

La scuola conferisce il diploma di specialista in fisica sanitaria.

Art. 711. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede 250 ore di insegnamento e 150 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso per un totale di quattro specializzandi.

Art. 712. — Ai sensi della normativa generale, possono concorrere al funzionamento della scuola, oltre alla facoltà di medicina e chirurgia, le facoltà di ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola, che viene fissata presso l'istituto di fisica medica, sanitaria ed ambientale.

Art. 713. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in fisica, chimica, chimica industriale, ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 714. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni I;
strumentazione e tecnologie biomediche;
una materia a scelta.

2° Anno:

protezione personale ed ambientale;
strumentazione e tecnologia biomediche;
fisica e dosimetria delle radiazioni II;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
una materia a scelta.

Le materie a scelta sono le seguenti:

1) fisica medica;
2) fisica sanitaria;
3) informatica medica;
4) laboratorio di fisica sanitaria;
5) laboratorio di informatica medica;
6) strumentazione ospedaliera;
7) controlli di qualità sulle apparecchiature biomedicali;
8) tecnologia e strumentazioni in fisica sanitaria;
9) tipologia del rischio in ambiente ospedaliero;
10) elementi di legislazione ospedaliera ed organizzazione dei servizi di fisica sanitaria;
11) modellistica biomedica e sanitaria;
12) biofisica;
13) fisica dell'ambiente ed impatto ambientale;
14) tecnologia e strumentazione di fisica ambientale;
15) laboratorio di fisica ambientale;
16) fattori fisici di rischio ambientale;
17) fisica tecnica ambientale;
18) monitoraggio e protezione dai fattori fisici di rischio ambientale;
19) modellistica ambientale;
20) elementi di igiene industriale e medicina del lavoro;
21) elementi di legislazione ambientale.

Art. 715. — Oltre alle lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni di attività pratiche presso le strutture del servizio autonomo di fisica sanitaria del policlinico universitario, i servizi sanitari ospedalieri convenzionati, i centri di ricerca nazionali ed internazionali e gli istituti di scienze fisiche delle facoltà interessate.

Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture del servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione.

Art. 716. — L'Università, su proposta del Consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 17 ottobre 1995

Il rettore

95A6434

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995), **coordinato con la legge di conversione 18 ottobre 1995, n. 427** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1995), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi

1. *All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto»;*

b) *nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale»;*

c) *dopo il comma 2-*quater, *sono aggiunti i seguenti:*

*«2-*quinquies. *Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.*

2-sexies. *La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis.

2-septies. *Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis *senza applicazione di interessi.*

2-octies. *L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.*

2-nonies. *Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies, *l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento».*

1-bis. *All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale*

reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza».

2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «per il 1995» sono soppresse.

4-bis. *Al comma 2 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: «di cui agli articoli da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4».*

4-ter. *Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, è sostituito dal seguente:*

*«2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso».*

4-quater. *Le disposizioni introdotte dal comma 4-*ter *possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), come modificato dal D.L. n. 41/1995 e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 (*Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi*). — 1. La definizione di cui all'art. 2-*bis* del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. *Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni* [v. appresso, *n.d.r.*], *relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.*

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

2-*bis*. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2-*ter*. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.

2-*quater*. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'art. 2435-*bis*, primo comma, lettera *b)*, del codice civile.

2-quinquies. *Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.*

2-sexies. *La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis.

2-septies. *Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'art. 2-*bis *senza applicazione di interessi.*

2-octies. *L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.*

2-nonies. *Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies*, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento*».

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

«Art. 41-*bis (Accertamento parziale)*. — 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.

2. *(Abrogato dall'art. 62-*quinquies *del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)*».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994, adottato con D.P.R. n. 177/1995:

«Art. 3 *(Determinazione della maggior imposta per il calcolo degli importi dovuti dai contribuenti)*. — 1. Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualità, calcola le maggiori imposte dovute:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al trentasei per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'art. 2;

d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati.

3. Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla società versando le somme dovute ai sensi della lettera *a)* del comma 2».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 177/1995, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Effetti dell'adesione)*. — 1. L'accertamento con adesione non è revocabile né soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. *L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art.* 2-bis *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656* [v. appresso, *n.d.r.*], *ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* [v. appresso, *n.d.r.*], *e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni* [v. appresso, *n.d.r.*]. *L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.*

3. L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1972, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi:

«Art. 14 *(Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)*. — Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie».

Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro)*. — 1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-*bis* e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi, sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile.

3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-*bis* e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, *limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei conributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza*».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 536/1987, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS:

«Art. 4. — 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisdizionali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiutiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dall'art. 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissione accertate entro il termine medesimo».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 564/1994, già citato, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2-*bis* (*Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA*). — 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati *di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4* del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994».

— Si riporta il testo degli articoli 32, 33 e 38 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

«Art. 32 (*Poteri degli uffici*). — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma.

I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-*bis)* invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale».

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».

«Art. 38 *(Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche).* — L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi».

— Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 53 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

«Art. 53 *(Presunzioni di cessione e di acquisto)*. — Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: *a)* sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; *b)* sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.

Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera *b)*, deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento canservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma».

«Art. 55 *(Accertamento induttivo)*. — Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6408

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 23 ottobre 1995, n. **126/95.**

Modificazione alla circolare 18 maggio 1995, n. 54, recante: «Schema di domanda da presentare da parte dei soggetti aspiranti al contributo a carico del "Fondo per lo sviluppo", secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773».

A parziale modifica della circolare 18 maggio 1995, n. 54, il termine di presentazione delle domande per accedere al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, per le annualità 1996-97-98, è posticipato al 31 gennaio 1996.

Le domande dovranno essere presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VI, che ne curerà il tempestivo inoltro alla apposita struttura tecnica per l'esame e l'istruttoria dei progetti.

95A6436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disciplina dell'affitto abitativo, delle agevolazioni fiscali e del sostegno alla locazione e per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Sunia Sicet Uniat, via Gioberti, 54 - Roma, tel. 4466872.

95A6485

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia».

Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1995.

95A6438

Revoca di decreto di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 25 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Dinacci Mario alla sede di Civitavecchia (Roma).

95A6421

Annullamento di decreto di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1995 è stato annullato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995, limitatamente alla parte in cui dispone il trasferimento del notaio Fazio Antonino dalla sede di Nicotera, distretto notarile di Catanzaro, alla sede di Roccalumera, distretto notarile di Messina.

95A6420

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12838 XV J (824) del 5 settembre 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Riesen - Flimmervulkan (d.f. Grande vulcano luminoso)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla società Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12836 XV J (825) del 5 settembre 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «10 Schub Feurwerks batterie (d.f. Spettacolino 10 effetti)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla società Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6375

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.2359.XVJ (679) del 7 giugno 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Capsula M42 per spolette meccaniche a percussione per colpi d'artiglieria terrestre», conforme al disegno n. 0001002, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6377

Autorizzazione alla società «Reviser S.r.l.», in Bologna, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1995, la società «Reviser S.r.l.», con sede legale in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A6376

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento delle formazioni professionali marittime

Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, stabilisce la competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione in ordine alle procedure di riconoscimento delle formazioni professionali marittime [art. 13, comma 1, lettera *f)*].

Pertanto, la relativa domanda, redatta in carta legale e con autentica di firma, va presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII - Viale Dell'Arte, 16 - 00144 Roma, con allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio economico europeo o documento equivalente;

2) se la formazione è stata acquisita per almeno due terzi in un Paese della Unione europea:

a) il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che documenti:

un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 della durata di almeno un anno [art. 1, comma 3, lettera *a)*]; oppure

un ciclo di studi post-secondari diverso dal precedente impartito in un istituto di istruzione o in una impresa [art. 1, comma 3, lettera *b)*]; oppure

un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale [art. 1, comma 3, lettera *c)*]; oppure

il possesso di un titolo rilasciato in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da

una autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare [art. 1, comma 4, lettera *a)*]; oppure

il possesso di una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 - (art. 1, comma 4, lettera *b)*; oppure

una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria [art. 1, comma 4 lettera *c)*];

b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione marittima è subordinata al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure

documentazione comprovante una delle fattispecie previste dall'art. 3 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli [art. 6, comma 1, lettera *a)*];

d) documentazione attestante le attività professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente [art. 6, comma 1, lettera *b)*];

se la formazione è stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente alla Unione europea:

a) i documenti di cui sub *2a)*, *2b)*, *2c)*, *2d)*;

b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un Paese della Unione europea;

c) documentazione comprovante che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 5) per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* e di due anni per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 319/1994. I documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica. È opportuno, altresì, che siano muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

L'amministrazione si riserva la facoltà di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessità di integrazione della documentazione allegata (art. 14, comma 3); a tal fine la domanda dovrà indicare il recapito dell'interessato.

Si fa presente, inoltre, che i richiedenti che abbiano ottenuto il riconoscimento della propria formazione professionale, dovranno, al fine di potersi iscrivere nelle matricole della gente di mare, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, produrre la certificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto e, precisamente:

a) certificazione attestante la posizione penale del richiedente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 238, primo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima;

b) certificazione attestante l'idoneità fisica del richiedente, per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, con particolare riferimento ai requisiti fisici stabiliti dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, modificato dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602.

Inoltre, il richiedente dovrà documentare la conoscenza della lingua italiana, con particolare riferimento alla terminologia tecnico-marinaresca.

Si fa presente, infine, che dettagliate notizie in merito a quanto previsto dal presente comunicato, possono essere richieste al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.

95A6390

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione rilasciata alla società «Morrison S.a.s. di Mario Bitto e C.», in Milazzo, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di azienda.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1995 la società «Morrison S.a.s. di Mario Bitto e C.», con sede legale in Milazzo (Messina), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A6422

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata alla società Centro Nord amministrazioni - Società fiduciaria S.r.l., in Firenze.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1995 l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreto interministeriale 4 ottobre 1985, successivamente modificato con decreto 7 luglio 1989, alla società Centro Nord amministrazioni - Società fiduciaria S.r.l., con sede in Firenze, già Istituto fiduciario italo-britannico S.p.a., con sede in Milano, già «I.F.B. Fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, già Centro Nord amministrazioni - Società fiduciaria S.p.a., con sede in Milano e poi in Firenze, iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Firenze al n. 61988 registro società, è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

95A6423

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

Decreto A.I.C. n. 596/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «SMECTA» (Diosmectite), nella forma: polvere per sospensione estemporanea orale × g 3, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: BEAUFOUR S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 11274690152.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società: BEAUFOURIPSEN INDUSTRIE S.A., nello stabilimento sito in Dreux (Francia).

Confezione autorizzata, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di polvere × g 3;

n. A.I.C.: 028852010 (in base 10) 0VJHTB (in base 32);

classe: C.

Composizione: una busta da g 3,760 di polvere per sospensione bevibile contiene:

principio attivo: Diosmectite g 3.

Altri componenti: vanillina, saccarina sodica, glucosio monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico orale della sintomatologia dolorosa delle affezioni esofago-gastro-intestinali, quali reflusso esofageo e sua complicazioni (esofagite), ernia dello *hiatus*, gastrite, ulcera gastro-duodenale, bulbite, colite, colopatie funzionali, meteorismo;

diarree acute e croniche.

Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.L.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n. 614/1995 del 14 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RIFATER» (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, codice fiscale 00795960152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate nell'officina comune, sita in Anagni (Frosinone), località «Valcanello».

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 confetti;

n. A.I.C.: 026981023 (in base 10) 0TRDNZ (in base 32);

classe: C.

Composizione: un confetto contiene:

principi attivi: isoniazide mg 50; pirazinamide mg 300; rifampicina mg 120;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica; sodio laurilsolfato; calcio stearato; saccarosio; gomma arabica; talco; magnesio carbonato leggero; caolino; titanio biossido; polivinilpirrolidone K30; silice precipitata; alluminio ossido idrato; ferro ossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

RIFATER è indicato nella fase intensiva iniziale del trattamento abbreviato della tubercolosi polmonare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.L.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 616/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «TACHIPIRINA» (paracetamolo), nella forma: «125» - granulato effervescente (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domiciliato fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione di cui sopra sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona s.s. 16 Adriatica km 303.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine di granulato effervescente × mg 125;

n. A.I.C.: 012745129 (in base 10) 0D4YF9 (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: Paracetamolo g 125.

Eccipienti: maltitolo, mannitolo, sodio bicarbonato, acido citrico, aroma agrumi, aspartame, sodio docusato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità di varia origine.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 D.L.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6440

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 ottobre 1995

Dollaro USA	1597,71
ECU	2080,70
Marco tedesco	1134,18
Franco francese	326,60
Lira sterlina	2517,19
Fiorino olandese	1012,04
Franco belga	55,151
Peseta spagnola	13,078
Corona danese	292,49
Lira irlandese	2581,10
Dracma greca	6,883
Escudo portoghese	10,749
Dollaro canadese	1172,20
Yen giapponese	15,699
Franco svizzero	1403,84
Scellino austriaco	161,16
Corona norvegese	256,66
Corona svedese	241,35
Marco finlandese	376,11
Dollaro australiano	1213,14

95A6495

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza pezzata rossa italiana, in Udine

Con decreto ministeriale 6 settembre 1995, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 27 settembre 1995 al n. 843, visti semplici - Divisione II - Sezione B, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza pezzata rossa italiana, con sede in Udine.

95A6374

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico disciplinare: N01X «diritto privato», comprendente la disciplina «diritto civile».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A6441

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, riguardante il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 32, comma 1, dove è scritto: «1. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto *consuntivo*.», leggasi: «1. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto *patrimoniale*.».

95A6430

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 8 agosto 1995 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, seconda colonna, in corrispondenza della voce: «Regioni», nella parte riguardante «Emilia-Romagna», dove è scritto: «Azienda *U.S.L.* Ferrara», leggasi: «Azienda *Osp.* Ferrara».

95A6443

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Erezione in ente morale della "Fondazione Pasquale e Angelo Socci", in San Marco in Lamis». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1995)

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 55, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Erezione in ente morale della "Fondazione Pasquale e Angelo *Socci*", in San Marco in Lamis», leggasi: «Erezione in ente morale della "Fondazione Pasquale e Angelo *Soccio*", in San Marco in Lamis»; inoltre, nel testo, dove è scritto: «Fondazione Pasquale e Angelo *Socci*», leggasi: «Fondazione Pasquale e Angelo *Soccio*».

95A6394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 378.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189